

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2256)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ROGNONI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GAVA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La Interamerican Investment Corporation è un organismo istituito nell'ambito della Banca interamericana di sviluppo per promuovere lo sviluppo economico dei Paesi membri latino-americani in via di sviluppo, mediante aiuti finanziari concessi alle piccole e medie imprese private di quei Paesi. La sua istituzione ha avuto una lunga gestazione, iniziata nel 1981 in occasione della riunione del consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo e continuata attraverso vari negoziati culminati nella riunione di Roma del 3-4 novembre 1983, dalla quale sono scaturiti l'atto finale contenente lo statuto della Corporation e le norme concernenti l'elezione dei direttori esecutivi.

La decisione di dar vita ad un organismo specifico di intervento nel settore privato non è casuale: le piccole e medie imprese svolgono un ruolo chiave nello sviluppo economico dell'America Latina per il gran numero di posti di lavoro che forniscono e anche per l'importante contributo che danno al prodotto interno lordo. Da un'indagine svolta in otto Paesi risulta che tali imprese forniscono tra il 45 ed il 50 per cento di impiego nel settore manifatturiero e contribuiscono per il 35 per cento al valore aggiunto.

In molti campi di produzione le piccole imprese sono economicamente più efficienti di quelle grandi. Purtroppo, quando queste piccole imprese desiderano espandersi, per lo più non riescono ad ottenere i capitali necessari o finanziamenti a lungo termine.

La Corporation, quindi, da sola o associata ad altri investitori, provvederà a finanziare la fondazione, l'espansione e la modernizzazione di tali imprese, utilizzando gli strumenti reputati più opportuni in ogni momento; faciliterà il loro accesso al capitale pubblico e privato, interno ed esterno, e alle tecnologie e al *know-how* più idonei; stimolerà lo sviluppo di opportunità di investimenti,

tendenti a incanalare il flusso dei capitali suddetti verso investimenti nei Paesi membri; fornirà assistenza tecnica nella preparazione, nel finanziamento e nella esecuzione di progetti, compreso il trasferimento di tecnologie appropriate.

Sul piano operativo vero e proprio lo statuto autorizza la Corporation:

a identificare e promuovere progetti che presentino carattere di fattibilità economica ed efficienza, dando la preferenza a quelli che prevedano l'uso di risorse umane e materiali nei Paesi membri in via di sviluppo; che incentivino la creazione di posti di lavoro; che incoraggino il risparmio e l'uso dei capitali in investimenti produttivi; che sviluppino l'abilità manageriale e il trasferimento di tecnologie;

ad effettuare investimenti diretti, mediante prestiti gratuiti, acquisto di azioni o di altri strumenti di debito convertibili;

ad effettuare investimenti indiretti attraverso altre istituzioni finanziarie;

a facilitare investimenti da altre fonti, per mezzo di accordi di cofinanziamento, prestiti consorziati, *joint ventures*, sottoscrizioni di titoli.

In generale gli investimenti nelle medie imprese private saranno fatti in associazione con istituzioni finanziarie locali, regionali o internazionali; quelli nelle piccole imprese attraverso intermediari finanziari privati e locali.

La Corporation svolgerà le funzioni di agente finanziario delle imprese private latino-americane e sarà inoltre autorizzata ad emettere titoli, certificati obbligazionari e certificati di partecipazione.

Il capitale iniziale autorizzato *paid-in* della Corporation sarà di 200 milioni di dollari USA, diviso in 20.000 azioni del valore di 10.000 dollari ciascuna.

Dopo che il suddetto capitale *paid-in* sarà stato completamente pagato, il consiglio dei

governatori della Corporation potrà autorizzare l'emissione di azioni di capitale a chiamata, a garanzia delle operazioni della Corporation stessa.

Risorse addizionali della Corporation, oltre al capitale autorizzato, saranno quelle derivanti da dividendi e da investimenti.

La Corporation ha un consiglio dei governatori, che ne indirizza la politica. La direzione delle operazioni è assicurata da un consiglio dei direttori esecutivi, nominati per tre anni e rieleggibili e da un comitato esecutivo. Per quanto riguarda l'Italia è previsto un contributo del 3,13 per cento del capitale iniziale *paid-in*, pari cioè a dollari 6.260.000. Il pagamento, da effettuarsi in dollari, dovrà essere corrisposto in quattro rate uguali annuali a partire dal 1985.

L'interesse dell'Italia per la Corporation è stato dettato sia da considerazioni di ordine economico, per le prospettive di inserimento che si aprono alle piccole e medie imprese nazionali, con l'apertura di nuovi mercati per la fornitura non solo di beni e servizi ma anche di assistenza e tecnologia, sia, fatto ancora più importante, da considerazioni di ordine politico, con il consolidarsi della presenza del nostro Paese nella regione sud-americana.

Il nostro Paese si è assunto fin dall'inizio del negoziato un ruolo guida, che è culminato con la riunione per la sigla dell'Accordo, che, su richiesta di tutti i partecipanti, si è tenuta a Roma.

La riunione di Roma ha dato vita all'adesione di quei Paesi non regionali che fino ad allora non avevano mostrato interesse al progetto, quali il Regno Unito, la Germania ed il Giappone.

All'Italia comunque in considerazione del ruolo svolto è stata riservata una posizione particolarmente favorevole, nel senso che, essendole stata concessa la facoltà di scegliere i Paesi membri che faranno parte della propria *Constituency*, selezionando Paesi minori, potrà avere praticamente una presenza continua nel consiglio di amministrazione.

Inoltre all'Italia è stato concesso di coprire il primo turno di presenza nel comitato esecutivo della Corporation.

Si deve aggiungere che la partecipazione italiana a questo nuovo organismo finanziario internazionale viene a cadere in un momento quanto mai opportuno per l'interesse da ogni parte rivolto all'America Latina in genere e ultimamente ai Paesi del Centro America. Inoltre si prosegue e si incrementa ulteriormente l'obiettivo dell'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, con uno strumento, quale la Corporation, che, per il suo specifico ambito di attività riferito al settore privato dell'economia, integra e completa le attività di aiuto già svolte dalla Banca interamericana di sviluppo e del quale si avvertiva il bisogno, considerata la notevole importanza che le suddette imprese rivestono nell'economia dei Paesi latino-americani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Interamerican Investment Corporation, aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.191 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989, si provvede, per l'anno 1986, a carico del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali», e, per gli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo, all'uopo parzialmente utilizzando la stessa voce.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sarà provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La Interamerican Investment Corporation, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X, sezione 3, dell'Accordo medesimo.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

November 19, 1984

AGREEMENT ESTABLISHING

THE

INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION

November 19, 1984

AGREEMENT ESTABLISHING

THE INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION

The countries on behalf of which this Agreement is signed agree to create the Inter-American Investment Corporation, which shall be governed by the following provisions:

ARTICLE I

PURPOSE AND FUNCTIONS

Section 1. Purpose

The purpose of the Corporation shall be to promote the economic development of its regional developing member countries by encouraging the establishment, expansion, and modernization of private enterprises, preferably those that are small and medium-scale, in such a way as to supplement the activities of the Inter-American Development Bank (hereinafter referred to as "the Bank").

Enterprises with partial share participation by government or other public entities, whose activities strengthen the private sector of the economy, are eligible for financing by the Corporation.

Section 2. Functions

In order to accomplish its purpose, the Corporation shall undertake the following functions in support of the enterprises referred to in Section 1:

- (a) Assist, alone or in association with other lenders or investors, in the financing of the establishment, expansion and modernization of enterprises, utilizing such instruments and/or mechanisms as the Corporation deems appropriate in each instance;
- (b) Facilitate their access to private and public capital, domestic and foreign, and to technical and managerial know-how;
- (c) Stimulate the development of investment opportunities conducive to the flow of private and public capital, domestic and foreign, into investments in the member countries;
- (d) Take in each case the proper and necessary measures for their financing, bearing in mind their needs and principles based on prudent administration of the resources of the Corporation; and
- (e) Provide technical cooperation for the preparation, financing and execution of projects, including the transfer of appropriate technology.

Section 3. Policies

The activities of the Corporation shall be conducted in accordance with the operating, financial and investment policies set forth in detail in Regulations approved by the Board of Executive Directors of the Corporation, which Regulations may be amended by said Board.

ARTICLE II

MEMBERS AND CAPITAL

Section 1. Members

(a) The founding members of the Corporation shall be those member countries of the Bank that have signed this Agreement by the date specified in Article XI, Section 1(a) and made the initial payment required in Section 3(b) of this Article.

(b) The other member countries of the Bank may accede to this Agreement on such date and in accordance with such conditions as the Board of Governors of the Corporation may determine by a majority representing at least two-thirds of the votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors.

(c) The word "members" as used in this Agreement shall refer only to member countries of the Bank which are members of the Corporation.

Section 2. Resources

(a) The initial authorized capital stock of the Corporation shall be two hundred million dollars of the United States of America (US\$200,000,000).

(b) The authorized capital stock shall be divided into twenty thousand (20,000) shares having a par value of ten thousand dollars of the United States of America (US\$10,000) each. Any shares not initially subscribed by the founding members in accordance with Section 3(a) of this Article shall be available for subsequent subscription in accordance with Section 3(d) hereof.

(c) The Board of Governors may increase the authorized capital stock as follows:

- (i) by two-thirds of the votes of the members, when such increase is necessary for the purpose of issuing shares, at the time of initial subscription, to members of the Bank other than founding members, provided that the aggregate of any increases authorized pursuant to this subparagraph does not exceed 2,000 shares;
- (ii) in any other case, by a majority representing at least three-fourths of the votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors.

(d) In addition to the authorized capital referred to above, the Board of Governors may, after the date in which the initial authorized capital has been fully paid in, authorize the issue of callable capital and establish the terms and conditions for the subscription thereof, as follows:

- (i) Such decision shall be approved by a majority representing at least three-fourths of the votes of the members which shall include two-thirds of the Governors; and
- (ii) the callable capital shall be divided into shares with a par value of ten thousand dollars of the United States of America (US\$10,000) each.

(e) The callable capital shares shall be subject to call only when required to meet the obligations of the Corporation created under Article III, Section 7(a). In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in United States dollars, or in the currency required to discharge the obligations of the Corporation for the purpose for which the call is made. Calls on the shares shall be uniform and proportionate for all shares. Obligations of the members to make payments on any such calls are independent of each other and failure of one or more members to make payments on any such calls shall not excuse any other member from its obligation to make payment. Successive calls may be made if necessary to meet the obligations of the Corporation.

(f) The other resources of the Corporation shall consist of:

- (i) amounts accruing by way of dividends, commissions, interest, and other funds derived from the investments of the Corporation;
- (ii) amounts received upon the sale of investments or the repayment of loans;
- (iii) amounts raised by the Corporation by means of borrowings; and
- (iv) other contributions and funds entrusted to its administration.

Section 3. Subscriptions

(a) Each founding member shall subscribe the number of shares specified in Annex A.

(b) The payment for capital stock, set forth in Annex A, by each founding member shall be made in four annual, equal and consecutive installments each of twenty-five percent of such amount. The first installment shall be paid by each member in full within three months after the date on which the Corporation begins operation pursuant to Article XI, Section 3 below, or the date on which such founding member accedes to this Agreement, or by such date or dates thereafter as the Board of Executive Directors of the Corporation specifies.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

The remaining three installments shall be paid on such dates as are determined by the Board of Executive Directors of the Corporation but not earlier than December 31, 1985, December 31, 1986, and December 31, 1987, respectively. The payment of each of the last three installments of capital subscribed by each of the member countries shall be subject to fulfillment of such legal requirements as may be appropriate in the respective countries. Payment shall be made in United States dollars. The Corporation shall specify the place or places of payment.

(c) Shares initially subscribed by the founding members shall be issued at par.

(d) The conditions governing the subscription of shares to be issued after the initial share subscription by the founding members which shall not have been subscribed under Article II, Section 2(b), as well as the dates of payment thereof, shall be determined by the Board of Executive Directors of the Corporation.

Section 4. Restriction on transfers and pledge of shares

Shares of the Corporation may not be pledged, encumbered or transferred in any manner whatever except to the Corporation, unless the Board of Governors of the Corporation approves a transfer between members by a majority of the Governors representing four-fifths of the votes of the members.

Section 5. Preferential subscription right

In case of an increase in capital, in accordance with Section 2(c) and (d) of this Article, each member shall be entitled, subject to such terms as may be established by the Corporation, to a percentage of the increased shares equivalent to the proportion which its shares heretofore subscribed bears to the total capital of the Corporation. However, no member shall be obligated to subscribe to any part of the increased capital.

Section 6. Limitation on liability

The liability of members on the shares subscribed by them shall be limited to the unpaid portion of their price at issuance. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Corporation.

ARTICLE III

OPERATIONS

Section 1. Operating procedures

In order to accomplish its purposes, the Corporation is authorized to:

- (a) Identify and promote projects which meet criteria of economic feasibility and efficiency, with preference given to projects that have one or more of the following characteristics:

- (i) they promote the development and use of material and human resources in the developing countries which are members of the Corporation;
 - (ii) they provide incentives for the creation of jobs;
 - (iii) they encourage savings and the use of capital in productive investments;
 - (iv) they contribute to the generation and/or savings of foreign exchange;
 - (v) they foster management capability and technology transfer; and
 - (vi) they promote broader public ownership of enterprises through the participation of as many investors as possible in the capital stock of such enterprises;
- (b) Make direct investments, through the granting of loans, and preferably through the subscription and purchase of shares or convertible debt instruments, in enterprises in which a majority of the voting power is held by investors with Latin American citizenship, and make indirect investments in such enterprises through other financial institutions;
 - (c) Promote the participation of other sources of financing and/or expertise through appropriate means, including the organization of loan syndicates, the underwriting of securities and participations, joint ventures, and other forms of association such as licensing arrangements, marketing or management contracts;
 - (d) Conduct cofinancing operations and assist domestic financial institutions, international institutions and bilateral investment institutions;
 - (e) Provide technical cooperation, financial and general management assistance, and act as financial agent of enterprises;
 - (f) Help to establish, expand, improve and finance development finance companies in the private sector and other institutions to assist in the development of said sector;
 - (g) Promote the underwriting of shares and securities issues, and extend such underwriting provided the appropriate conditions are met, either individually or jointly with other financial entities;
 - (h) Administer funds of other private, public or semi-public institutions; for this purpose, the Corporation may sign management and trustee contracts;

- (i) Conduct currency transactions essential to the activities of the Corporation; and
- (j) Issue bonds, certificates of indebtedness and participation certificates, and enter into credit agreements.

Section 2. Other forms of investments

The Corporation may make investments of its funds in such form or forms as it may deem appropriate in the circumstances, in accordance with Section 7(b) below.

Section 3. Operating principles

The operations of the Corporation shall be governed by the following principles:

- (a) It shall not establish as a condition that the proceeds of its financing be used to procure goods and services originating in a predetermined country;
- (b) It shall not assume responsibility for managing any enterprise in which it has invested and shall not exercise its voting rights for such purpose or for any other purpose which, in its opinion, is properly within the scope of managerial control;
- (c) It shall provide financing on terms and conditions which it considers appropriate taking into account the requirements of the enterprises, the risks assumed by the Corporation and the terms and conditions normally obtained by private investors for similar financings;
- (d) It shall seek to revolve its funds by selling its investments, provided such sale can be made in an appropriate form and under satisfactory conditions, to the extent possible in accordance with Section 1(a)(vi) above;
- (e) It shall seek to maintain a reasonable diversification in its investments;
- (f) It shall apply financial, technical, economic, legal and institutional feasibility criteria to justify investments and the adequacy of the guarantees offered; and
- (g) It shall not undertake any financing for which, in its opinion, sufficient capital could be obtained on adequate terms.

Section 4. Limitations

(a) With the exception of the investment of liquid assets of the Corporation referred to in Section 7(b) of this Article, investments of the Corporation shall be made only in enterprises located in developing regional member

countries; such investments shall be made following sound rules of financial management.

(b) The Corporation shall not provide financing or undertake other investments in an enterprise in the territory of a member country if its government objects to such financing or investment.

Section 5. Protection of interests

Nothing in this Agreement shall prevent the Corporation from taking such action and exercising such rights as it may deem necessary for the protection of its interests in the event of default on any of its investments, actual or threatened insolvency of enterprises in which such investments have been made, or other situations which, in the opinion of the Corporation, threaten to jeopardize such investments.

Section 6. Applicability of certain foreign exchange restrictions

Funds received by or payable to the Corporation in respect of an investment of the Corporation made in any member's territories shall not be free, solely by reason of any provision of this Agreement, from generally applicable foreign exchange restrictions, regulations and controls in force in the territories of that member.

Section 7. Other powers

The Corporation shall also have the power to:

- (a) Borrow funds and for that purpose furnish such collateral or other security as the Corporation shall determine, provided that the total amount outstanding on borrowing incurred or guarantees given by the Corporation, regardless of source, shall not exceed an amount equal to the sum of its subscribed capital, plus its earned surplus and reserves;
- (b) Invest funds not immediately needed in its financial operations, as well as funds held by it for other purposes, in such marketable obligations and securities as the Corporation may determine;
- (c) Guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale;
- (d) Buy and/or sell securities it has issued or guaranteed or in which it has invested;
- (e) Handle, on such terms as the Corporation may determine, any specific matters incidental to its business as may be entrusted to the Corporation by its shareholders or third parties, and discharge the duties of trustee in respect of trusts; and

- (f) Exercise all other powers inherent and which may be necessary or useful for the accomplishment of its purposes, including the signing of contracts and conducting of necessary legal actions.

Section 8. Political activity prohibited

The Corporation and its officers shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to decisions of the Corporation, and these considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated in this Agreement.

ARTICLE IV

ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Section 1. Structure of the Corporation

The Corporation shall have a Board of Governors, a Board of Executive Directors, a Chairman of the Board of Executive Directors, a General Manager and such other officers and staff as may be determined by the Board of Executive Directors of the Corporation.

Section 2. Board of Governors

(a) All the powers of the Corporation shall be vested in the Board of Governors.

(b) Each Governor and Alternate Governor of the Inter-American Development Bank appointed by a member country of the Bank which is also a member of the Corporation shall, unless the respective country indicates to the contrary, be a Governor or Alternate Governor ex-officio, respectively, of the Corporation. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal. The Board of Governors shall select one of the Governors as Chairman of the Board of Governors. A Governor and Alternate Governor shall cease to hold office if the member by which they were appointed ceases to be a member of the Corporation.

(c) The Board of Governors may delegate all its powers to the Board of Executive Directors, except the power to:

- (i) admit new members and determine the conditions of their admission;
- (ii) increase or decrease the capital stock;
- (iii) suspend a member;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (iv) consider and decide appeals on interpretations of this Agreement made by the Board of Executive Directors;
- (v) approve, after receipt of the auditors' report, the general balance sheets and the statements of profit and loss of the institution;
- (vi) rule on reserves and the distribution of net income, and declare dividends;
- (vii) engage the services of external auditors to examine the general balance sheets and the statements of profit and loss of the institution;
- (viii) amend this Agreement; and
- (ix) decide to suspend permanently the operations of the Corporation and to distribute its assets.

(d) The Board of Governors shall hold an annual meeting, which shall be held in conjunction with the annual meeting of the Board of Governors of the Inter-American Development Bank. It may meet on other occasions by call of the Board of Executive Directors.

(e) A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the Governors representing at least two-thirds of the votes of the members. The Board of Governors may establish a procedure whereby the Board of Executive Directors, if it deems appropriate, may submit a specific question to a vote of the Governors without calling a meeting of the Board of Governors.

(f) The Board of Governors and the Board of Executive Directors, to the extent the latter is authorized, may issue such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Corporation.

(g) Governors and Alternate Governors shall serve as such without compensation from the Corporation.

Section 3. Voting

(a) Each member shall have one vote for each fully paid share held by it and for each callable share subscribed.

(b) Except as otherwise provided, all matters before the Board of Governors or the Board of Executive Directors shall be decided by a majority of the votes of the members.

Section 4. Board of Executive Directors

(a) The Board of Executive Directors shall be responsible for the conduct of the operations of the Corporation and for this purpose shall exercise all

the powers given it by this Agreement or delegated to it by the Board of Governors.

(b) The Executive Directors and Alternates shall be elected or appointed among the Executive Directors and Alternates of the Bank except when:

- (i) a member country or a group of member countries of the Corporation is represented in the Board of Executive Directors of the Bank by an Executive Director and an Alternate which are citizens of countries which are not members of the Corporation; and
- (ii) given the different structure of participation and composition, the member countries referred to in (c)(iii) below, as per the rotation arrangement agreed upon among said member countries, designate their own representatives for the positions corresponding to them in the Board of Executive Directors of the Corporation, whenever they could not be adequately represented by Directors or Alternates of the Bank.

(c) The Board of Executive Directors of the Corporation shall be composed as follows:

- (i) one Executive Director shall be appointed by the member country having the largest number of shares in the Corporation;
- (ii) nine Executive Directors shall be elected by the Governors for the regional developing member countries;
- (iii) two Executive Directors shall be elected by the Governors for the remaining member countries.

The procedure for the election of Executive Directors shall be set forth in the Regulations to be adopted by the Board of Governors by a majority of at least two-thirds of the votes of the members.

One additional Executive Director may be elected by the Governors for the member countries mentioned in (iii) above under such conditions and within the term to be established under said Regulations and, in the event that such conditions were not met, by the Governors for the regional developing member countries, in conformity with the provisions of said Regulations.

Each Executive Director may designate an Alternate Director who shall have full power to act for him when he is not present.

(d) No Executive Director may simultaneously serve as a Governor of the Corporation.

(e) Elected Executive Directors shall be elected for terms of three years and may be reelected for successive terms.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(f) Each Director shall be entitled to cast the number of votes which the member or members of the Corporation whose votes counted towards his nomination or election are entitled to cast.

(g) All the votes which a Director is entitled to cast shall be cast as a unit.

(h) In the event of the temporary absence of an Executive Director and his Alternate, the Executive Director or, in his absence the Alternate Director may appoint a person to represent him.

(i) A Director shall cease to hold office if all the members whose votes counted towards his nomination or election cease to be members of the Corporation.

(j) The Board of Executive Directors shall operate at the headquarters of the Corporation, or exceptionally at such other location as shall be designated by said Board, and shall meet as frequently as the business of the institution requires.

(k) A quorum for any meeting of the Board of Executive Directors shall be a majority of the Directors representing not less than two-thirds of the votes of the members.

(l) Every member of the Corporation may send a representative to attend every meeting of the Board of Executive Directors when a matter especially affecting that member is under consideration. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.

Section 5. Basic organization

The Board of Executive Directors shall determine the basic organization of the Corporation, including the number and general responsibilities of the principal administrative and professional positions, and shall adopt the budget of the institution.

Section 6. Executive Committee of the Board of Executive Directors

(a) The Executive Committee of the Board of Executive Directors shall be composed as follows:

- (i) one person who is the Director or alternate appointed by the member country having the largest number of shares in the Corporation;
- (ii) two persons from among the Directors representing the regional developing member countries of the Corporation; and
- (iii) one person from the Directors representing the other member countries.

The election of members of the Executive Committee and their alternates in categories (ii) and (iii) above shall be made by the members of each respective group pursuant to procedures to be worked out within each group.

(b) The Chairman of the Board of Executive Directors shall preside over meetings of said Committee. In his absence, a member of the Committee chosen by a process of rotation shall preside over meetings.

(c) The Committee shall consider all loans and investments by the Corporation in enterprises in the member countries.

(d) All loans and investments shall require the vote of a majority of the Committee for approval. A quorum for any meeting of the Committee shall be three. An absence or abstention shall be considered a negative vote.

(e) A report with respect to each operation approved by the Committee shall be submitted to the Board of Executive Directors. At the request of any Director, such operation shall be presented to the Board for a vote. In the absence of such request within the period established by the Board, an operation shall be deemed approved by the Board.

(f) In the event that there is a tie vote regarding a proposed operation, such proposal shall be returned to Management for further review and analysis; if upon reconsideration in the Committee, a tie vote shall again occur, the Chairman of the Board of Executive Directors shall have the right to cast the deciding vote in the Committee.

(g) In the event that the Committee shall reject an operation, the Board of Executive Directors, upon the request of any Director, may require that Management's report on such operation, together with a summary of the Committee's review, be submitted to the Board for discussion and possible recommendation with regard to the technical and policy issues related to the operation and to comparable operations in the future.

Section 7. Chairman, General Manager and officers

(a) The President of the Bank shall be ex-officio Chairman of the Board of Executive Directors of the Corporation. He shall preside over meetings of the Board of Executive Directors but without the right to vote except in the event of a tie. He may participate in meetings of the Board of Governors, but shall not vote at such meetings.

(b) The General Manager of the Corporation shall be appointed by the Board of Executive Directors, by a four-fifths majority of the total voting power, on the recommendation of the Chairman of the Board of Executive Directors, for such term as he shall indicate. The General Manager shall be chief of the officers and staff of the Corporation. Under the direction of the Board of Executive Directors and the general supervision of the Chairman of the Board of Executive Directors, he will conduct the ordinary business of the Corporation and, in consultation with the Board of Executive Directors and the Chairman of

the Board of Executive Directors, shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff. The General Manager may participate in meetings of the Board of Executive Directors but shall not vote at such meetings. The General Manager shall cease to hold office by resignation or by decision of the Board of Executive Directors, by a three-fifths majority of the total voting power, in which the Chairman of the Board of Executive Directors concurs.

(c) Whenever activities must be carried out that require specialized knowledge or cannot be handled by the regular staff of the Corporation, the Corporation shall obtain technical assistance from the staff of the Bank, or if it is unavailable, the services of experts and consultants may be engaged on a temporary basis.

(d) The officers and staff of the Corporation owe their duty entirely to the Corporation in the discharge of their office and shall recognize no other authority. Each member country shall respect the international character of such obligation.

(e) The Corporation shall have due regard for the need to assure the highest standards of efficiency, competence and integrity as the paramount consideration in appointing the staff of the Corporation and in establishing their conditions of service. Due regard shall also be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographic basis as possible, taking into account the regional character of the institution.

Section 8. Relations with the Bank

(a) The Corporation shall be an entity separate and distinct from the Bank. The funds of the Corporation shall be kept separate and apart from those of the Bank. The provisions of this Section shall not prevent the Corporation from making arrangements with the Bank regarding facilities, personnel, services and others concerning reimbursement of administrative expenses paid by either organization on behalf of the other.

(b) The Corporation shall seek insofar as possible to utilize the facilities, installations and personnel of the Bank.

(c) Nothing in this Agreement shall make the Corporation liable for the acts or obligations of the Bank, or the Bank liable for the acts or obligations of the Corporation.

Section 9. Publication of annual reports and circulation of reports

(a) The Corporation shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts. It shall also send the members a quarterly summary of its financial position and a profit and loss statement indicating the results of its operations.

(b) The Corporation may also publish any such other reports as it deems appropriate in order to carry out its purpose and functions.

Section 10. Dividends

(a) The Board of Governors may determine what part of the Corporation's net income and surplus, after making provision for reserves, shall be distributed as dividends.

(b) Dividends shall be distributed pro rata in proportion to paid-in capital stock held by each member.

(c) Dividends shall be paid in such manner and in such currency or currencies as the Corporation may determine.

ARTICLE V

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

Section 1. Right of withdrawal

(a) Any member may withdraw from the Corporation by notifying the Corporation's principal office in writing of its intention to do so. Such withdrawal shall become effective on the date specified in the notice but in no event prior to six months from the date on which such notice was delivered to the Corporation. At any time before the withdrawal becomes effective, the member may, upon written notice to the Corporation, renounce its intention to withdraw.

(b) Even after withdrawing, a member shall remain liable for all obligations to the Corporation to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice, including those specified in Section 3 of this Article. However, if the withdrawal becomes effective, a member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Corporation effected after the date on which the withdrawal notice was received by the latter.

Section 2. Suspension of membership

(a) A member that fails to fulfill any of its obligations to the Corporation under this Agreement may be suspended by decision of the Board of Governors by a majority representing at least three-fourths of the votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors.

(b) A member so suspended shall automatically cease to be a member of the Corporation within one year from the date of suspension unless the Board of Governors decides, by the same majority specified in paragraph (a) preceding, to lift the suspension.

(c) While under suspension, a member may exercise none of the rights conferred upon it by this Agreement, except the right of withdrawal, but it shall remain subject to fulfillment of all its obligations.

Section 3. Terms of withdrawal from membership

(a) From the time its membership ceases, a member shall no longer share in the profits or losses of the institution and shall incur no liability with respect to loans and guarantees entered into by the Corporation thereafter. The Corporation shall arrange for the repurchase of such member's capital stock as part of the settlement of accounts with it in accordance with the provisions of this Section.

(b) The Corporation and a member may agree on the withdrawal from membership and the repurchase of shares of said member on terms appropriate under the circumstances. If such agreement is not reached within three months after the date on which such member expresses its desire to withdraw from membership, or within a term agreed upon between both parties, the repurchase price of the member's shares shall be equal to the book value thereof on the date when the member ceases to belong to the institution, such book value to be determined by the Corporation's audited financial statements.

(c) Payment for shares shall be made, upon surrender of the corresponding share certificates, in such installments and at such times and in such available currencies as the Corporation shall determine, taking into account its financial position.

(d) No amount due to a former member for its shares under this Section may be paid until one month after the date upon which such member ceases to belong to the institution. If within that period the Corporation suspends operations, the rights of such member shall be determined by the provisions of Article VI and the member shall be considered still a member of the Corporation for purposes of said Article, except that it shall have no voting rights.

ARTICLE VI

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS

Section 1. Suspension of operations

In an emergency the Board of Executive Directors may suspend operations in respect of new investments, loans and guarantees until such time as the Board of Governors has the opportunity to consider the situation and take pertinent measures.

Section 2. Termination of operations

(a) The Corporation may terminate its operations by decision of the Board of Governors by a majority representing at least three-fourths of the votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors. Upon termination of operations, the Corporation shall forthwith cease all activities except those incident to the conservation, preservation and realization of its assets and settlement of its obligations.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) Until final settlement of such obligations and distribution of such assets, the Corporation shall remain in existence and all mutual rights and obligations of the Corporation and its members under this Agreement shall continue unimpaired, except that no member shall be suspended or withdraw and that no distribution shall be made to members except as provided in this Article.

Section 3. Liability of members and payment of debts

(a) The liability of members arising from capital subscriptions shall remain in force until the Corporation's obligations, including contingent obligations, are settled.

(b) All creditors holding direct claims shall be paid out of the assets of the Corporation to which such obligations are chargeable and then out of payments to the Corporation on unpaid capital subscriptions to which such claims are chargeable. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Executive Directors shall make such arrangements as are necessary in its judgement to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.

Section 4. Distribution of assets

(a) No distribution of assets shall be made to members on account of the shares held by them in the Corporation until all liabilities to creditors chargeable to such shares have been discharged or provided for. Moreover, such distribution must be approved by a decision of the Board of Governors by a majority representing at least three-fourths of the votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors.

(b) Any distribution of assets to the members shall be in proportion to the number of shares held and shall be effected at such times and under such conditions as the Corporation deems fair and equitable. The proportions of assets distributed need not be uniform as to type of assets. No member shall be entitled to receive its proportion in such distribution of assets until it has settled all its obligations to the Corporation.

(c) Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Corporation enjoyed prior to their distribution.

ARTICLE VII

JURIDICAL PERSONALITY, IMMUNITIES, EXEMPTIONS AND PRIVILEGES

Section 1. Scope

To enable the Corporation to fulfill its purpose and the functions with which it is entrusted, the status, immunities, exemptions and privileges set forth in this Article shall be accorded to the Corporation in the territories of each member country.

Section 2. Juridical personality

The Corporation shall possess juridical personality and, in particular, full capacity:

- (a) to contract;
- (b) to acquire and dispose of immovable and movable property; and
- (c) to institute legal and administrative proceedings.

Section 3. Judicial proceedings

(a) Actions may be brought against the Corporation only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member country in which the Corporation has an office, has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. No action shall be brought against the Corporation by members or persons acting for or deriving claims from member countries. However, such countries or persons shall have recourse to such special procedures to settle controversies between the Corporation and its member countries as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Corporation or in contracts entered into with the Corporation.

(b) Property and assets of the Corporation shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Corporation.

Section 4. Immunity of assets

Property and assets of the Corporation, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.

Section 5. Inviolability of archives

The archives of the Corporation shall be inviolable.

Section 6. Freedom of assets from restrictions

To the extent necessary to enable the Corporation to carry out its purpose and functions and to conduct its operations in accordance with this Agreement, all property and other assets of the Corporation shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature, except as may otherwise be provided in this Agreement.

Section 7. Privilege for communications

The official communications of the Corporation shall be accorded by each member country the same treatment that it accords to the official communications of other members.

Section 8. Personal immunities and privileges

All Governors, Executive Directors, Alternates, officers, and employees of the Corporation shall have the following privileges and immunities:

- (a) Immunity from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Corporation waives this immunity;
- (b) When not local nationals, the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and military service obligations and the same facilities as regards exchange provisions as are accorded by a member country to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other member countries; and
- (c) The same privileges in respect of traveling facilities as are accorded by member countries to representatives, officials, and employees of comparable rank of other member countries.

Section 9. Immunities from taxation

(a) The Corporation, its property, other assets, income, and the operations and transactions it carries out pursuant to this Agreement, shall be immune from all taxation and from all customs duties. The Corporation shall also be immune from any obligation relating to the payment, withholding or collection of any tax or duty.

(b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Corporation to officials or employees of the Corporation who are not local citizens or other local nationals.

(c) No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Corporation, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

- (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Corporation; or
- (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Corporation.

(d) No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Corporation, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Corporation; or
- (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Corporation.

Section 10. Implementation

Each member country, in accordance with its juridical system, shall take such action as is necessary to make effective in its own territories the principles set forth in this Article and shall inform the Corporation of the action which it has taken on the matter.

Section 11. Waiver

The Corporation in its discretion may waive any of the privileges or immunities conferred under this Article to such extent and upon such conditions as it may determine.

ARTICLE VIII

AMENDMENTSSection 1. Amendments

(a) This Agreement may be amended only by decision of the Board of Governors by a majority representing at least four-fifths of the votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors.

(b) Notwithstanding the provisions of (a) above, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any amendment modifying:

- (i) the right to withdraw from the Corporation as provided in Article V, Section 1;
- (ii) the right to purchase shares of the Corporation as provided in Article II, Section 5; and
- (iii) the limitation on liability as provided in Article II, Section 6.

(c) Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member country or the Board of Executive Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Corporation shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the official communication unless the Board of Governors shall specify a different period.

ARTICLE IX

INTERPRETATION AND ARBITRATIONSection 1. Interpretation

(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Corporation or between members shall be submitted to the Board of Executive Directors for decision. Members especially affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation before the Board of Executive Directors as provided in Article IV, Section 4, paragraph (1).

(b) In any case where the Board of Executive Directors has given a decision under the above paragraph, any member may require that the question be submitted to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Corporation may, insofar as it deems it necessary, act on the basis of the decision of the Board of Executive Directors.

Section 2. Arbitration

If a disagreement should arise between the Corporation and a member which has ceased to be such, or between the Corporation and any member after adoption of a decision to terminate the operations of the institution, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Corporation, another by the member concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice. If all efforts to reach an unanimous agreement fail, decisions shall be reached by a majority vote of the three arbitrators. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

ARTICLE X

GENERAL PROVISIONSSection 1. Headquarters of the Corporation

The headquarters of the Corporation shall be located in the same locality as the headquarters of the Bank. The Board of Executive Directors of the Corporation may establish other offices in the territories of any of its member countries by a majority representing at least two-thirds of the votes of the members.

Section 2. Relations with other organizations

The Corporation may enter into agreements with other organizations for purposes consistent with this Agreement.

Section 3. Channels of communication

Each member shall designate an official entity for purposes of communication with the Corporation on matters connected with this Agreement.

ARTICLE XI

FINAL PROVISIONS

Section 1. Signature and acceptance

(a) This Agreement shall be deposited with the Bank, where it shall remain open for signature by the representatives of the countries listed in Annex A until December 31, 1985 or such later date as shall be established by the Board of Executive Directors of the Corporation. In case this Agreement shall not have entered into force, a later date may be determined by the representatives of the signatory countries of the Final Act of the Negotiations on the Creation of the Inter-American Investment Corporation. Each signatory of this Agreement shall deposit with the Bank an instrument setting forth that it has accepted or ratified this Agreement in accordance with its own laws and has taken the steps necessary to enable it to fulfill all of its obligations under this Agreement.

(b) The Bank shall send certified copies of this Agreement to its members and duly notify them of each signature and deposit of the instrument of acceptance or ratification made pursuant to the foregoing paragraph, as well as the date thereof.

(c) On or after the date on which the Corporation commences operations, the Bank may receive the signature and the instrument of acceptance or ratification of this Agreement from any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 1(b).

Section 2. Entry into force

(a) This Agreement shall enter into force when it has been signed and instruments of acceptance or ratification have been deposited, in accordance with Section 1 of this Article, by representatives of countries whose subscriptions comprise not less than two-thirds of the total subscriptions set forth in Annex A, which shall include:

- (i) the subscription of the member country with the largest number of shares, and
- (ii) subscriptions of regional developing member countries with a total of shares greater than all other subscriptions.

(b) Countries whose instruments of acceptance or ratification were deposited prior to the date on which the agreement entered into force shall become members on that date. Other countries shall become members on the dates on which their instruments of acceptance or ratification are deposited.

Section 3. Commencement of operations

As soon as this Agreement enters into force under Section 2 of this Article, the President of the Bank shall call a meeting of the Board of Governors. The Corporation shall begin operations on the date when such meeting is held.

DONE at the city of Washington, District of Columbia, United States of America, in a single original, dated November 19, 1984, whose English, French, Portuguese, and Spanish texts are equally authentic and which shall remain deposited in the archives of the Inter-American Development Bank, which has indicated by its signature below its agreement to act as depository of this Agreement and to notify all those governments of the countries whose names are set forth in Annex A of the date when this Agreement shall enter into force, in accordance with Section 2 of Article XI.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNEX A

SUBSCRIPTIONS OF SHARES IN THE AUTHORIZED
CAPITAL STOCK OF THE CORPORATION
(Shares of US\$10,000 each)

<u>Countries</u>	<u>Number of Paid-in Capital Shares</u>	<u>Percentage</u>
<u>Regional Developing Countries</u>		
Argentina	2,327	11.636 $\frac{1}{1}$
Brazil	2,327	11.636 $\frac{1}{1}$
Mexico	1,498	7.490 $\frac{2}{3}$
Venezuela	<u>1,248</u>	<u>6.238</u> $\frac{3}{3}$
Subtotal	7,400	37.000
Chile	690	3.45
Colombia	690	3.45
Peru	<u>420</u>	<u>2.10</u>
Subtotal	1,800	9.00
Bahamas	43	0.215
Barbados	30	0.150
Bolivia	187	0.935
Costa Rica	94	0.470
Dominican Republic	126	0.630
Ecuador	126	0.630
El Salvador	94	0.470
Guatemala	126	0.630
Guyana	36	0.180
Haiti	94	0.470
Honduras	94	0.470
Jamaica	126	0.630
Nicaragua	94	0.470
Panama	94	0.470
Paraguay	94	0.470
Trinidad and Tobago	94	0.470
Uruguay	<u>248</u>	<u>1.240</u>
Subtotal	<u>1,800</u>	<u>9.000</u>
Total	11,000	55.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>Countries</u>	<u>Number of Paid-in Capital Shares</u>	<u>Percentage</u>
United States of America	5.100	25.50
<u>Other Countries</u>		
Austria	100	0.50
France	626	3.13
Germany, Fed. Rep. of	626	3.13
Israel	50	0.25
Italy	626	3.13
Japan	626	3.13
Netherlands	310	1.55
Spain	626	3.13
Switzerland	<u>310</u>	<u>1.55</u>
Subtotal	<u>3,900</u>	<u>19.50</u>
GRAND TOTAL	<u>20,000</u> =====	<u>100.00</u> =====

- 1/ The representatives of Argentina and Brazil stated that their participation in the capital of the Corporation should not only match their shares in the capital of the Bank, but also maintain their relative shares in the total amount contributed by the regional developing countries in the capital of the Bank.
- 2/ The Mexican delegation makes the subscription listed above in order to help eliminate the oversubscription that has prevented the Inter-American Investment Corporation from coming into operation. Nevertheless, it wishes to put on record the desire of Mexico to achieve greater share participation in these multilateral organizations, to more adequately reflect through a system of objective indicators its size in terms of economy, population and requirements for financial support for its development process.
- 3/ Venezuela ratifies that it has decided to subscribe 1,248 shares of the Inter-American Investment Corporation, which gives it a participation of 6.238% in its capital, to enable the Corporation to begin operating as soon as possible. However, Venezuela states for the record that it has not abandoned its desire to achieve a greater share participation in the future.

19 Novembre 1984

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO ISTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ INTERAMERICANA D'INVESTIMENTO**

19 NOVEMBRE 1984

Accordo istitutivo della Società interamericana d'investimento.

I paesi i cui rappresentanti firmano il presente Accordo, convengono di istituire la Società interamericana d'investimento che sarà regolamentata dalle seguenti disposizioni:

ARTICOLO I FINE E FUNZIONI

Sezione 1. Fine.

La Società ha come fine di promuovere lo sviluppo economico dei suoi paesi membri regionali in via di sviluppo, incoraggiando la creazione, l'espansione e la modernizzazione delle imprese private, di preferenza piccole e medie, in modo da completare le attività della Banca interamericana di sviluppo (qui di seguito denominata la "Banca").

Le imprese di cui sono parzialmente azionisti il governo o altri enti pubblici, e le cui attività rinsaldano il settore privato dell'economia, sono abilitate a beneficiare del finanziamento della Società.

Sezione 2. Funzioni.

Per raggiungere detto fine, la Società provvederà a sostenere le imprese suindicate alla Sezione 1, esercitando le seguenti funzioni:

- a) finanziare, sola o in associazione con altri finanziatori o investitori, la costituzione, l'espansione e la modernizzazione di imprese, utilizzando a tal fine gli strumenti ed i meccanismi che riterrà appropriati per ogni caso;
- b) facilitare l'accesso delle imprese ai capitali privati e pubblici, nazionali ed esteri, come pure alle conoscenze tecniche ed alle competenze amministrative;
- c) stimolare lo sviluppo delle possibilità di investimento atto a favorire i flussi di capitali pubblici e privati, nazionali ed esteri,

- a favore di investimenti nei paesi membri;
- d) prendere le misure appropriate e necessarie, per ogni caso, atte ad assicurare il finanziamento delle imprese, tenendo conto delle loro necessità e dei principi derivanti da una prudente gestione delle risorse della Società; e
- e) fornire cooperazione tecnica per la preparazione, il finanziamento e l'esecuzione di progetti, ivi compreso il trasferimento di tecniche appropriate.

Sezione 3. Politiche

Le attività della Società saranno condotte conformemente alle politiche di gestione, di finanziamento e d'investimento illustrate in dettaglio nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, che potrà essere modificato da detto Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO II

PAESI MEMBRI E CAPITALE

Sezione 1 - Membri

- a) Saranno membri fondatori della Società i paesi membri della Banca che avranno firmato il presente Accordo alla data specificata all'Art. XI, Sezione 1(a) ed effettuato il pagamento iniziale stabilito nella Sezione 3 (b) del presente articolo.
- b) Gli altri paesi membri della Banca potranno aderire al presente Accordo alla data e secondo le condizioni che l'Assemblea dei Governatori della Società determinerà con maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri e che includa i due terzi dei Governatori.
- c) L'espressione "membri", nel presente Accordo, si riferisce unicamente ai Paesi membri della Banca che sono membri della Società.

Sezione 2. Risorse

a) Il capitale autorizzato della Società sarà inizialmente di duecento milioni di dollari U.S.A. (\$ 200.000.000.)

b) Il capitale autorizzato sarà diviso in ventimila (20.000) azioni aventi ognuna un valore nominale di dieci mila dollari USA (\$ 10.000). Qualsiasi azione che non sia stata inizialmente sottoscritta dai membri fondatori, in applicazione delle disposizioni della Sezione 3(a) del presente articolo, potrà essere sottoscritta successivamente, in base alla Sezione 3(d) del presente articolo.

c) Il capitale autorizzato potrà essere aumentato dall'Assemblea dei Governatori alle seguenti condizioni:

(i) da due terzi dei voti dei membri, qualora tale aumento sia necessario all'emissione di azioni per una sottoscrizione iniziale da parte di membri che non siano i membri fondatori, fermo restando che l'importo totale di tutti gli aumenti autorizzati in base a detto comma non ecceda 2.000 azioni;

(ii) in tutti gli altri casi, con una maggioranza, costituita da almeno ^{comprenda} tre quarti dei voti dei membri e che / i due terzi dei Governatori.

d) Oltre a detto capitale autorizzato, l'Assemblea dei Governatori potrà autorizzare, a decorrere dalla data alla quale il capitale autorizzato iniziale sia stato integralmente versato, l'emissione di capitale a chiamata e stabilirà i termini e le condizioni di sottoscrizione, secondo le seguenti disposizioni:

(i) dette autorizzazioni di emissione di capitale a chiamata dovranno essere approvate ad una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti dei voti dei membri, compresi i due terzi dei Governatori; e

(ii) il capitale in offerta sarà costituito da azioni di un valore nominale di dieci mila dollari U.S.A. (\$ 10.000 ognuna).

e) Le azioni del capitale a chiamata potranno essere soggette a richiesta di pagamento solo qualora siano necessarie a soddisfare gli obblighi della Società, secondo l'Art. III, Sez. 7 (a). Qualora la richiesta abbia luogo, il pagamento potrà effettuarsi, a scelta del Paese membro, in dollari U.S.A. o nella valuta necessaria a soddisfare gli obblighi della Società che hanno reso necessaria la richiesta. Le richieste saranno uniformi e proporzionali per tutte le azioni. L'obbligo dei membri, di effettuare un pagamento, dietro richiesta, sarà indipendente dallo stesso obbligo di altri Paesi, ed il mancato pagamento da parte di uno o più membri non libererà nessun altro membro dal suo obbligo di pagamento. Successive chiamate potranno essere effettuate se necessarie per soddisfare gli obblighi della Società.

(f) Le altre risorse della Società includeranno:

(i) gli importi ricevuti a titolo di dividendi, commissioni, interessi ed altri fondi derivanti dagli investimenti della Società;

(ii) gli importi ricevuti a titolo della cessione degli investimenti o del rimborso dei prestiti;

(iii) le somme realizzate mediante prestiti della Società; e

(iv) gli altri contributi e fondi affidati alla sua amministrazione.

Sezione 3. Sottoscrizioni

a) Ogni membro fondatore dovrà sottoscrivere il numero di azioni indicate all'allegato A.

b) I pagamenti del capitale autorizzato, di cui all'allegato A, saranno effettuati da parte di ciascun membro fondatore in quattro rate annue uguali e consecutive, ciascuna del venticinque per cento dell'ammontare totale. Ciascun membro verserà la prima rata integralmen-

entro i
te / tre mesi successivi alla data in cui la Società inizierà le sue
operazioni in base all'Art. XI, Sezione 3, o alla data in cui detto mem-
bro fondatore aderirà al presente Accordo o ad altra data successiva
fissata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Le altre tre
quote saranno pagate alle date fissate dal Consiglio di Amministra-
zione della Società, ma in nessun caso prima del 31 dicembre 1985, del
31 dicembre 1986 e del 31 dicembre¹⁹⁸⁷ rispettivamente. Il pagamento di
ognuna di queste ultime tre quote di capitale sottoscritto da ognu-
no dei paesi membri dovrà essere conforme alle modalità legali in vigo-
re nei rispettivi paesi. Il pagamento sarà effettuato in dollari U.S.A.
La Società stabilirà il o i luoghi di pagamento.

c) Le azioni inizialmente sottoscritte dai membri fonda-
tori saranno emesse alla pari.

d) Le condizioni di sottoscrizioni e le date di pagamento delle azioni
emesse successivamente alla sottoscrizione iniziale delle azioni da
parte dei membri fondatori, che non siano state sottoscritte ai sensi
dell'Articolo II, Sezione 2(b) del presente Accordo, saranno stabilite
dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Sezione 4. Restrizioni ai trasferimenti ed alla sottoposizione a vincoli delle azioni

Le azioni della Società non potranno essere impegnate, vin-
colate o trasferite, tranne che a beneficio della Società, a me-
no che l'Assemblea dei Governatori, con una maggioranza dei Go-
vernatori che rappresenti i quattro quinti dei voti dei membri,
non approvi un trasferimento tra membri.

Sezione 5. Diritto preferenziale di sottoscrizione

In caso di aumento di capitale, in base alle disposizioni della Sezione 2(c) e (d) del presente articolo, ciascun membro avrà diritto secondo i termini che possono essere stabiliti dalla Società, a sottoscrivere una percentuale delle nuove azioni ^{alla percentuale} ~~equivalente~~ / ^{già da lui sottoscritte} che le azioni/rappresentano nel capitale totale della Società. Tuttavia, nessun membro sarà tenuto a sottoscrivere detto aumento di capitale.

Sezione 6. Limitazioni di responsabilità/

La responsabilità dei membri riguardo alle azioni da essi sottoscritte, sarà limitata alla parte non pagata del loro prezzo di emissione. Nessun membro potrà essere considerato responsabile degli obblighi della Società, per il solo fatto che è membro di quest'ultima.

ARTICOLO III

OPERAZIONI

Sezione 1. Competenze

Per realizzare i suoi obiettivi, la Società è autorizzata a:

- a) individuare e promuovere progetti che soddisfino ai criteri di fattibilità e di efficacia economica, dando una preferenza ai progetti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
 - i) incoraggiano lo sviluppo e l'impiego delle risorse materiali ed umane nei paesi in via di sviluppo che sono membri della Società,
 - ii) stimolano la creazione di posti di lavoro;
 - iii) incoraggiano il risparmio e l'utilizzazione di capitale per investimenti produttivi;
 - iv) contribuiscono al mobilizzo e/o economie di valuta;
 - v) migliorano la capacità di gestione e facilitano il trasferimento di tecnologia, e

- vi) incoraggiano una più vasta partecipazione pubblica alla proprietà delle imprese mediante la partecipazione di un numero di investitori il più elevato possibile al capitale di tali imprese.
- b) Effettuare investimenti diretti, mediante la concessione di prestiti, e di preferenza mediante la sottoscrizione e l'acquisto di azioni o di strumenti di debito convertibili, in imprese cui il potere di voto è per la maggioranza in possesso di investitori che hanno la cittadinanza latino-americana, ed effettuare investimenti indiretti in tali imprese tramite altri istituti finanziari;
- c) promuovere la partecipazione di altre fonti di finanziamento e/o competenze specializzate, mediante mezzi adeguati, ivi compresa l'organizzazione di sindacati di prestiti, la sottoscrizione di titoli e di partecipazioni, la costituzione di joint ventures di altre forme associative quali gli accordi di licenza, gli accordi di commercializzazione o i contratti di gestione;
- d) Procedere ad operazioni di co-finanziamento e assistere istituti finanziari nazionali, istituti internazionali ed agli istituti bilaterali di investimento;
- e) fornire cooperazione tecnica, ausilio finanziario ed assistenza generale in materia di gestione, e svolgere il ruolo di agente finanziario delle imprese;
- f) aiutare a costituire, migliorare, allargare e finanziare società di finanziamento dello sviluppo nel settore privato ed altri istituti, al fine di contribuire allo sviluppo di detto settore;
- g) promuovere la sottoscrizione di azioni e di titoli, ed estendere tali sottoscrizioni, purchè le condizioni appropriate siano soddisfatte sia individualmente, sia congiuntamente ad altri Istituti finanziari.

h) Amministrare i fondi di altri istituti privati, pubblici o semi-pubblici. A tal fine la Società può firmare contratti di amministrazione e gestione fiduciaria;

i) Svolgere le transazioni monetarie essenziali ad assicurare il buon funzionamento delle attività della Società; e

j) emettere obbligazioni, certificati di debito e certificati di partecipazione, e stipulare accordi di credito.

Sezione 2. Altre forme di investimenti

La Società può investire i suoi fondi nella forma o nelle forme che ritenga appropriate, alle circostanze, secondo le disposizioni della Sezione 7(b) suddetta.

Sezione 3. Principi alla base delle operazioni.

Nello svolgimento delle sue operazioni, la Società si atterrà ai seguenti principi:

- a) La Società non potrà imporre come condizione che le risorse di un finanziamento da essa effettuato siano utilizzati per acquistare beni e servizi provenienti da un determinato paese;
- b) La Società non si assumerà nessuna responsabilità nella gestione di un'impresa nella quale abbia investito dei fondi e non eserciterà il suo diritto di voto, in questo settore, nè in qualsiasi altro settore che, a parer suo, sia appunto, nell'ambiente del controllo gestionale.

- c) La Società concederà finanziamenti ^{alle} condizioni che essa riterrà appropriate tenendo conto delle necessità delle imprese, dei rischi in cui potrebbe incorrere la Società, e dei termini e condizioni che sono normalmente ottenuti per finanziamenti analoghi, da investitori privati.
- d) La Società si sforzerà di ricostituire il suo capitale, cedendo i suoi investimenti, a condizione che possa farlo in maniera appropriata, a condizioni soddisfacenti, e, nei limiti indicati dalle disposizioni della Sezione (1a) (vi) suddetta;
- e) la Società si sforzerà di mantenere un'adeguata diversificazione dei suoi investimenti;
- f) La Società applicherà criteri di fattibilità, finanziari, tecnici, economici, giuridici ed istituzionali, al fine di giustificare i suoi investimenti e per valutare l'adeguatezza delle garanzie; e
- g) la Società non intraprenderà nessun finanziamento per il quale, a suo avviso, del capitale sufficiente, a ragionevoli condizioni, potrebbe essere ottenuto.

Sezione 4. Limiti

- a) Ad eccezione dell'investimento in ^{attività} liquide della Società, di cui alla Sezione 7(b) del presente articolo, la Società effettuerà investimenti solo in imprese situate sul territorio di paesi membri regionali in via di sviluppo. Tali investimenti saranno effettuati in base ai criteri propri di una sana gestione finanziaria.
- b) La Società non fornirà fondi e non effettuerà altri investimenti in un'impresa stabilita sul territorio di un paese membro, se detto Stato muove obiezioni a detto finanziamento o a detto investimento.

Sezione 5. Tutela degli interessi.

In caso di inadempienze in uno dei suoi investimenti di /insolvenza, o di minaccia di insolvenza, da parte di un'impresa nella quale un investimento sia stato effettuato, o in ogni altra situazione che, secondo il parere della Società, minaccia di compromettere detto investimento, nulla nel presente Accordo impedirà alla Società di adottare i provvedimenti e di esercitare i diritti che essa riterrà necessari per la tutela dei suoi interessi.

Sezione 6. Restrizioni di cambio.

I fondi incassati dalla Società o che Le sono dovuti per i suoi investimenti sul territorio di uno Stato membro non sfuggiranno, solo in base a una disposizione del presente accordo, qualunque, alle restrizioni, regolamentazioni e controlli dei cambi di ordine generale, in vigore nel territorio del paese membro.

Sezione 7. Altri poteri.

La Società avrà altresì il potere:

- a) di prendere a prestito fondi, ed a tal fine, di fornire le cauzioni o le garanzie che riterrà necessarie, fermo restando che il totale dell'ammontare dei prestiti non rimborsati o delle garanzie accordate dalla Società, quale che sia la loro origine, non superi un importo equivalente al totale del suo capitale sottoscritto aumentato degli utili e delle riserve;
- b) di investire in obbligazioni ed intitoli negoziabili, come la Società vorrà disporre, i fondi il cui impiego non è immediatamente necessario alle sue operazioni di finanziamento come pure gli altri fondi che essa detiene per altri fini;

- c) di garantire i titoli che avrà sottoscritto, al fine di facilitarne la vendita;
- d) di comprare e/o vendere i titoli che avrà emesso o garantito o in cui essa abbia investito;
- e) di trattare, secondo le modalità che la Società stessa vorrà /quelle questioni relative alle proprie attività che i suoi azionisti o parti terze vorranno affidarle, ed adempiere ai doveri derivanti dall'assunzione di tali incarichi fiduciari;
- f) esercitare ogni altro potere relativo alla sua attività, che sia necessario o utile per la realizzazione del suo obiettivo, ivi compresa la firma di contratti e la conduzione degli atti legali necessari.

Sezione 8. Divieto di svolgere attività politiche

La Società ed i suoi funzionari non potranno interferire negli affari politici di un paese membro; le caratteristiche politiche del o dei paesi membri in questione non dovrà influire sulle loro decisioni. Al momento delle sue decisioni, la Società dovrà tener conto unicamente dei fattori di natura economica che saranno valutati in maniera imparziale al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.

ARTICOLO IV

ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Sezione I / Struttura della Società

La Società sarà costituita da un'Assemblea di Governatori, un Consiglio di Amministrazione, un Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale e ne faranno parte ogni altro funzionario e personale che il Consiglio di Amministrazione della Società riterrà necessario.

Sezione 2. Assemblea dei governatori.

- a) Tutti i poteri della Società sono devoluti all'Assemblea dei Governatori.
- b) Ogni ^{Governatore} / ed ogni Governatore supplente della Banca interamericana di sviluppo, nominato da un paese membro della Banca che è anche membro della Società, sarà di diritto Governatore o Governatore supplente della Società, salvo indicazione contraria di detto paese. Il Governatore supplente potrà votare solo in caso di assenza del titolare. L'Assemblea dei Governatori sceglierà uno dei Governatori in qualità di Presidente. Ogni Governatore o Governatore supplente cesserà dalle sue funzioni se il paese membro che lo ha nominato cessa di essere membro della Società.
- c) L'Assemblea dei Governatori potrà delegare tutti i suoi poteri al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei seguenti:
- i) Ammettere nuovi membri e stabilire le condizioni della loro ammissione;
 - ii) aumentare o ridurre il capitale sociale;

- iii) pronunciare la sospensione di un membro;
- iv) **conoscere** e deliberare in appello in merito alle interpretazioni del presente Accordo effettuate dal Consiglio di Amministrazione;
- v) approvare, dopo aver esaminato i rapporti di revisione dei conti, i bilanci generali ed i conti perdite e profitti dell'Istituzione;
- vi) determinare le riserve, fissare la ripartizione degli utili netti e dichiarare i dividendi;
- vii) assicurarsi contrattualmente i servizi di esperti contabili esterni all'istituzione per verificare e **certificare** i bilanci generali, come pure i conti perdite e profitti dell'Istituzione;
- (viii) emendare il presente Accordo;
- (ix) decidere di porre fine alle operazioni della **Società** e procedere alla distribuzione dell'attivo.

d) L'Assemblea dei Governatori terrà una sessione annua che si svolgerà in parallelo con la sessione annua dell'Assemblea dei Governatori della Banca interamericana di sviluppo. Altre riunioni potranno svolgersi su domanda del Consiglio di Amministrazione.

e) Il quorum per ogni seduta dell'Assemblea dei Governatori sarà costituito dalla maggioranza dei Governatori, costituita da due terzi almeno del totale dei voti dei membri. L'Assemblea dei Governatori potrà adottare una procedura che permetta al Consiglio di Amministrazione, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno, di sottoporre una determinata questione al voto dei Governatori senza convocare l'Assemblea.

f) L'Assemblea dei Governatori ed il Consiglio di Amministrazione, per quanto in suo potere, potranno adottare le regole ed i regolamenti necessari o appropriati alla gestione degli affari della Società.

qualora non possano essere adeguatamente rappresentati dagli Amministratori della Banca o dai loro supplenti;

c) Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto:

- i) da un Amministratore nominato dal ^{Paese} membro che possiede il maggior numero di azioni della Società;
- ii) da nove Amministratori eletti dai Governatori dei paesi membri regionali in via di sviluppo; e
- iii) da due Amministratori eletti dai Governatori degli altri paesi membri.

L'Assemblea dei Governatori adotterà il Regolamento che fissa la procedura di elezione degli Amministratori, mediante con maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri.

I Governatori dei Paesi membri di cui al comma (iii) summenzionato, potranno eleggere un Amministratore supplementare alle condizioni e nel termine fissato da detto Regolamento. Qualora tali condizioni non potessero essere soddisfatte, l'Amministratore potrà essere eletto dai Governatori dei paesi membri regionali in via di sviluppo, in base alle disposizioni di detto Regolamento.

Ogni Amministratore nominerà un supplente il quale, in sua assenza, avrà pieni poteri per agire in sua vece.

d) Nessun Amministratore può esercitare contemporaneamente le funzioni di Governatore della Società.

- e) Gli Amministratori saranno eletti con un mandato di tre anni e possono essere rieletti per successivi mandati.
- f) Ogni Amministratore potrà esprimere il numero di voti a cui hanno diritto il membro o i membri della Società, i cui voti hanno concorso alla sua elezione o designazione.
- g) L'insieme dei ^{diritto di} voti che un Amministratore ha /esprimere, verrà espresso in un voto unitario.
- h) In caso di assenza temporanea di un Amministratore o del suo Splente, l'Amministratore o, eventualmente, il suo Splente, può nominare una persona per rappresentarlo.
- i) La carica di un Amministratore avrà fine se tutti i membri, i cui voti hanno concorso alla sua elezione o designazione, cessano dall'essere membri della Società.
- j) Il Consiglio di Amministrazione sarà in funzione presso la Sede della Società o, a titolo eccezionale, in qualsiasi altro luogo fissato da detto Consiglio, e si riunirà ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle attività della Società.
- k) Il quorum di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sarà costituito dalla maggioranza degli Amministratori costituita da almeno due terzi del totale dei voti.
- l) Un paese membro della Società ha diritto ad inviare un rappresentante ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti di esaminare una questione che lo riguarda in maniera particolare. Tale diritto di rappresentanza sarà regolamentato dall'Assemblea dei Governatori.

Sezione 5. Organizzazione di base

Il Consiglio di Amministrazione fisserà la struttura di base della Società, ivi compreso il numero e le responsabilità

generali delle principali cariche amministrative e professionali, ed approverà il bilancio preventivo dell'Istituto.

Sezione 6. Comitato esecutivo del Consiglio di Amministrazione.

a) Il Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione sarà composto:

(i) da una persona che sarà l'Amministratore o il Supplente designato dal paese membro che possiede il numero più elevato di azioni della Società;

(ii) da due persone prescelte tra gli Amministratori che rappresentano i paesi regionali in via di sviluppo membri della Società;

e

iii) da una persona scelta tra gli Amministratori che rappresentano gli altri paesi membri.

L'elezione dei membri del Comitato Esecutivo e dei loro supplenti, di cui è questione nei comma (ii) e (iii) summenzionati sarà effettuata dai membri di ciascuno dei gruppi competenti in conformità con la procedura che sarà stata convenuta da ogni gruppo.

b) Il presidente del Consiglio di Amministrazione presiederà le riunioni del Comitato. In sua assenza, un membro del Comitato, eletto secondo uno schema di avvicendamento, presiederà le riunioni.

c) Il Comitato esaminerà tutti i prestiti e gli investimenti della Società in imprese situate nei paesi membri.

d) Tutti i prestiti e gli investimenti dovranno essere approvati

a maggioranza dai membri del Comitato. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato sarà costituito da tre membri. L'assenza o l'astensione di un membro saranno considerati come un voto negativo.

e) Ogni operazione approvata dal Comitato dovrà fare l'oggetto di un rapporto al Consiglio di Amministrazione. Su domanda di un Amministratore, l'operazione sarà sottoposta al voto del Consiglio di Amministrazione. In assenza di tale domanda, nel termine fissato dal Consiglio, l'operazione sarà considerata come approvata dal Consiglio.

f) In caso di parità di voti su una proposta di operazione, tale proposta sarà rinviata alla direzione del Comitato ai fini di un nuovo esame. Qualora, dopo questa nuova revisione in seno al Comitato, si verificasse di nuovo una ^{pari} ripartizione di voti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà diritto di esprimere il voto decisivo nel Comitato.

g) Se il Comitato respinge un'operazione, il Consiglio di Amministrazione, su domanda di un Amministratore, potrà esigere che il rapporto della direzione in merito a tale operazione, con un resoconto dell'esame effettuato dal Comitato, gli venga comunicato, ^{il Consiglio stesso} affinché possa esaminarlo ed eventualmente formulare una raccomandazione sulle questioni tecniche e di politica relative a detta operazione e ad ogni altra simile operazione che sarà effettuata in avvenire.

Sezione 7. Presidente, Direttore Generale e funzionari

- a) Il Presidente della Banca sarà di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Egli presiederà le riunioni del Consiglio di Amministrazione ma non avrà diritto di voto, tranne che in casi di ripartizione pari dei voti, nel qual caso sarà tenuto ad esprimere il voto decisivo. Egli potrà partecipare alle riunioni dell'Assemblea di Governatori, ma non avrà diritto di voto.
- b) Il Direttore Generale della Società sarà designato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di quattro quinti del totale dei voti, su raccomandazione del suo Presidente per il periodo da quest'ultimo stabilito. Il Direttore Generale sarà il capo dei funzionari e degli impiegati della Società. In base alle direttive del Consiglio di Amministrazione ed alla supervisione generale del suo Presidente, egli gestirà gli affari correnti della Società e sarà incaricato, in consultazione con questi ultimi, dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento di funzionari ed impiegati. IL Direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto. Le sue funzioni avranno fine per dimissioni, o per decisione del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di tre quinti del totale dei voti, compreso il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) Qualora si debbano svolgere attività che necessitano di competenze specializzate o che non possono essere eseguite dal personale ordinario della Società, questa riceverà l'assisten-

za tecnica del personale della Banca, o, in caso di non disponibilità di quest'ultimo, essa potrà richiedere i servizi di esperti e consulenti su base temporanea.

d) I funzionari e gli impiegati della Società, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno al servizio completo della Società, e non riconosceranno nessuna altra autorità. Tutti i paesi membri rispetteranno la natura internazionale di detto vincolo.

e) La Società terrà debitamente conto della necessità di garantire i più alti livelli di efficienza, di competenza ed integrità come obiettivo primario, nella assunzione del personale e nella determinazione delle modalità relative al servizio dello stesso. Essa prenderà anche in considerazione la necessità di garantire la più vasta rappresentanza geografica al momento dell'assunzione del suo personale, tenendo conto della vocazione regionale dell'Istituzione.

Sezione 8. Rapporti con la Banca.

- a) La Società costituirà un'entità distinta e separata dalla Banca. Le risorse della Società saranno separate e distinte da quelle della Banca. Le disposizioni della presente sezione non impediranno alla Società di concludere accordi con la Banca per quanto riguarda gli strumenti, il personale ed i servizi, e per il rimborso delle spese amministrative pagate da una delle organizzazioni per conto dell'altra.
- b) La Società cercherà, per quanto possibile, di utilizzare i mezzi, le installazioni ed il personale della Banca.

disposizione del
c) nessuna / presente Accordo potrà rendere , la Società responsabile degli atti della Banca e degli obblighi da essa assunti. Né la Banca potrà essere responsabile degli atti e degli obblighi della Società.

Sezione 9. Pubblicazione delle relazioni annuali e distribu-
zione. ^{loro}

- a) La Società pubblicherà una relazione annuale contenente la certificazione dello stato contabile, trasmetterà anche a tutti i Paesi membri un resoconto trimestrale della sua situazione finanziaria, e un conto profitti e perdite da cui risultino i risultati delle sue operazioni.
- b) La Società potrà pubblicare ogni altro rapporto che riterà utile per il raggiungimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni.

Sezione 10. Dividendi.

- a) L'Assemblea dei Governatori potrà stabilire dopo aver provveduto alla costituzione delle riserve, quale parte di reddito netto e di saldi attivi della Società sarà distribuita a titolo di dividendi.
- b) La distribuzione dei dividendi sarà proporzionale alle azioni del capitale effettivamente pagato in possesso di ciascun Paese membro.
- c) La Società determinerà le modalità di pagamento e la valuta o le valute di pagamento dei dividendi.

ARTICOLO V
RITIRO E SOSPENSIONE DEI MEMBRI

Sezione 1 - Diritto di ritiro.

a) Ciascun Paese membro potrà ritirarsi dalla Società notificando per iscritto la sua decisione alla sede di quest'ultima. Il ritiro sarà definitivo alla data specificata nella lettera di notifica, ma in nessun caso prima di sei mesi dalla data di ricevimento della lettera da parte della Società. Durante questo periodo intermedio, il Paese membro potrà in ogni momento riconsiderare la sua decisione di ritiro, notificandone per iscritto la Società.

b) Perfino dopo aver notificato il suo ritiro, il Paese membro non sarà liberato dalle sue responsabilità nei confronti della Società, per quanto riguarda gli obblighi ai quali era vincolato alla data della consegna della lettera di ritiro, inclusi quelli indicati nella Sezione 3 del presente Articolo. Tuttavia, se il ritiro diviene definitivo, il membro non avrà nessuna responsabilità per gli obblighi derivanti dalle operazioni della Società effettuate dopo il ricevimento dell'avviso di ritiro.

Sezione 2 - Sospensione della partecipazione

a) Se un Paese membro manchi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi, previsti dall'Accordo costitutivo, nei confronti della Società, questa potrà pronunciare la sua sospensione mediante una decisione presa dall'Assemblea dei Governatori, con la maggioranza di almeno tra quarti dei voti dei membri che includa i due terzi dei Governatori.

b) Il Paese così colpito da sospensione perderà automaticamente la sua qualità di membro entro un anno dalla data di detta sospensione, a meno che l'Assemblea dei Governatori, con la stessa maggioranza prevista al paragrafo (a) precedente, non prenda la decisione di annullare la sospensione.

c) Il Paese così colpito da sospensione non potrà, fino a quando sarà in vigore il provvedimento di sospensione, esercitare nessuno dei diritti derivanti dal presente Accordo, ad eccezione del diritto di ritiro, ma continuerà ad essere vincolato a tutti gli obblighi che gli spettano.

Sezione 3. Modalità di ritiro

- a) Dal momento in cui un Paese cessi di essere membro, non parteciperà più ai profitti, né alle perdite dell Istituzione, e incorrerà in alcuna responsabilità relativamente ai prestiti ed alle garanzie contratti posteriormente dalla Società. La Società prenderà i provvedimenti necessari per riacquistare le azioni, del Paese in questione, ^{nell'ambito del} regolamento dei conti con lo stesso in conformità alle disposizioni della presente sezione.
- b) La Società ed un membro possono accordarsi sul ritiro dalla partecipazione e in merito al riacquisto delle azioni detenute da detto membro, alle condizioni che riterranno appropriate alle circostanze. Qualora detto accordo non venga realizzato nei tre mesi successivi all'annuncio, da parte del membro, del suo desiderio di ritirarsi, o entro un termine convenuto dai due, il prezzo di riacquisto delle azioni sarà pari al valore risultante dai libri della Società nel giorno in cui questo Paese abbia cessato di essere membro, detto valore essendo determinato dagli stati finanziari revisionati della Società.
- c) Il pagamento delle azioni avverrà in cambio della consegna dei certificati corrispondenti, con rate e , alle scadenze, e nelle valute disponibili che saranno stabilite dalla Società in base alla sua situazione finanziaria.
- d) Nessuna somma dovuta ad un ^{Paese} membro, in applicazione della presente sezione, in cambio delle sue azioni, gli verrà in alcun caso pagata prima della scadenza del termine di un mese successivo alla data in cui detto membro abbia cessato di appartenere all'Istituzione.

Se la Società pone fine in questo periodo alle sue operazioni, i diritti del membro in questione saranno determinati in base alle disposizioni dell'Articolo VI e detto membro, ai fini del medesimo articolo, sarà considerato ancora come membro della Società, tranne che per il diritto di voto.

ARTICOLO VI

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI

Sezione 1. Sospensione delle operazioni.

In una emergenza , il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere le operazioni relative a nuovi investimenti, prestiti e garanzie, sino a quando l'Assemblea dei Governatori non abbia modo di esaminare la situazione ed adottare le misure pertinenti.

Sezione 2. Cessazione delle operazioni.

- a) La Società può porre fine alle sue operazioni mediante una decisione dell'Assemblea dei Governatori adottata con unanimità di almeno tre quarti dei voti dei paesi membri e i due terzi dei Governatori. A cessazione delle ^{operazioni} / , la Società porrà immediatamente fine alle sue attività ad eccezione di quelle relative alla conservazione, alla tutela, ed alla realizzazione del suo attivo, come pure all'adempimento dei suoi obblighi.
- b) Sino al giorno dell'adempimento definitivo dei suoi obblighi e della ripartizione del suo saldo attivo, la Società manterrà la sua personalità giuridica, e tutti i diritti e gli obblighi reciproci della Società e dei suoi membri, previsti al presente Accordo, rimarranno invariati, rimanendo inteso tuttavia che nessun membro potrà essere sospeso dalla sua qualifica, né si ritirerà, e che

nessun versamento sarà fatto ai membri, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

Sezione 3. Responsabilità dei Paesi membri e pagamento dei debiti

- a) La responsabilità dei membri derivante dalle sottoscrizioni al capitale, rimarrà in vigore fino all'adempimento degli obblighi della Società, ivi inclusi gli obblighi eventuali.
- b) Tutti i creditori diretti saranno pagati con i saldi attivi della Società, cui sono imputabili tali obblighi e / ^{successivamente} con i versamenti alla Società, a titolo di sottoscrizioni non pagate, cui detti crediti sono imputabili. Prima di effettuare un pagamento ai creditori che sono in possesso di crediti diretti, il Consiglio di Amministrazione adotterà le misure che riterrà necessarie, al fine di garantire una ripartizione proporzionale tra i detentori di crediti diretti e di crediti eventuali.

Sezione 4 - Ripartizione degli attivi.

- a) Nessun attivo potrà essere ripartito tra i membri, in ragione delle azioni che detengono nella Società, prima che tutti gli obblighi nei confronti dei creditori, imputabili a dette azioni, non siano stati assolti o che sia stata data assicurazione riguardo al loro adempimento. Tale ripartizione deve inoltre essere approvata con decisione dell'Assemblea dei Governatori, adottata ad una maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei membri, inclusi i due terzi dei governatori.
- b) Qualsiasi ripartizione dell'attivo tra i membri sarà proporzionale al numero di azioni detenute da ogni paese, e sarà effettuata nei termini ed alle condizioni che la Società avrà ritenuto giuste ed eque. Le parti di attivo da distribuire non faranno necessa-

riamente parte della medesima categoria. Nessun membro potrà beneficiare di detta ripartizione dell'attivo, fino a quando non abbia assolto tutti i suoi obblighi verso la Società.

c) Un membro che riceve parti dell'attivo, distribuito in conformità al presente Articolo, usufruirà, su dette parti, dei medesimi diritti di cui godeva la Società prima della ripartizione delle suddette parti.

ARTICOLO VII

PERSONALITA' GIURIDICA , IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI

Sezione 1. Portata dell'Articolo.

Al fine di permettere alla Società di raggiungere i suoi obiettivi e di svolgere le attribuzioni ^{che} le sono assegnate, lo status giuridico, le immunità, le esenzioni ed i privilegi definiti nel presente articolo, saranno riconosciuti alla Società nei territori di ogni Paese membro.

Sezione 2. personalità giuridica.

La Società avrà la personalità giuridica, ed in particolare, la piena capacità di:

- a) concludere contratti;
- b) acquistare e disporre di mobili ^{beni} ed immobili; e
- c) adire i Tribunali ed avviare procedure amministrative.

Sezione 3. Procedure Legali.

a) Un'azione legale potrà essere intentata contro la Società solo davanti a 4 Tribunali competenti per giurisdizione nei territori dei paesi membri nei quali ^{essa} possiede un Ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di com-

parizione, o nel quale abbia emesso o garantito titoli. Nessuna azione legale potrà tuttavia essere intentata contro la Società da parte di Paesi membri o di persone che agiscano per conto di detti Paesi o in base a un diritto che le derivi da tali Paesi. Tuttavia, tali Paesi o persone potranno ricorrere per definire le controversie tra la Società ed i suoi Paesi membri a procedure speciali, come stabilito nel presente Accordo, nelle regole e regolamenti della Società, o nei contratti con essa stipulati.

b) I beni e l'attivo della Società, in qualsiasi luogo si trovino e quali che siano i detentori, saranno immuni da ogni forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva contro la Società.

Sezione 4. Immunità dell'Attivo

I beni e l'attivo della Società, in qualsiasi luogo si trovino, e quali che siano i detentori, saranno esenti da perquisizioni, sequestri, confische, espropri, o da ogni altra forma di pignoramento o di presa di possesso forzato ordinato dal potere legislativo o esecutivo.

Sezione 5. Inviolabilità degli archivi

Gli archivi della Società saranno inviolabili.

Sezione 6. Immunità dell'attivo nei confronti delle misure restrittive

Al fine di permettere alla Società di raggiungere il suo obiettivo, di svolgere le sue competenze e di portare a termine le sue operazioni in applicazione del presente Accordo, tutti i beni ed altri attivi della Società saranno esenti da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura, tranne disposizione contraria del presente Accordo.

Sezione 7. Privilegi in materia di comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali della Società usufruiranno, da parte di ogni Paese membro, del medesimo trattamento che il detto Paese accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.

Sezione 8. Immunità e privilegi del personale

Tutti i Governatori, gli Amministratori i loro supplenti, come pure i funzionari ed impiegati della Società godranno dei privilegi ed immunità seguenti:

- a) Immunità da procedimenti legali per atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che la Società stessa non rinunci a tale immunità.,
- b) Qualora non siano cittadini del Paese nel quale risiedono, godranno delle stesse immunità per quanto riguarda le restrizioni all'immigrazione, le modalità d'immatricolazione degli stranieri e gli obblighi militari, e delle stesse agevolazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente degli altri Paesi membri.
- c) I medesimi privilegi rispetto alle facilitazioni di viaggio, che i Paesi membri concedono ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di pari rango di altri Paesi membri.

Sezione 9. Esenzioni fiscali

- a) La Società, i suoi redditi, i suoi beni, ed altri attivi, come pure ogni transazione ed operazione che essa effettui ai sensi del presente Accordo, saranno esonerati da ogni tipo di gravame tributario e da ogni dazio doganale. La Società sarà altresì esente da ogni obbligo relativo al pagamento, trattenuta o riscossione di imposte o diritti doganali.
- b) Le retribuzioni e gli emolumenti versati dalla Società ai suoi funzionari o impiegati che non siano cittadini del Paese nel quale esercitano le loro funzioni, sono altresì esenti da ogni imposta.
- c) Sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Società, ivi compresi gli utili o gli interessi che ne derivano, quale che sia il detentore di detti titoli, non sarà percepita nessuna tassa:

- i) che sia di natura discriminante nei confronti di dette obbligazioni o valori solo per il fatto che sono emesse dalla Società;
- ii) La cui sola base giuridica siano il luogo o la valuta di emissione, oppure la valuta di regolamento o di pagamento, o infine il sito di un'agenzia o di un Ufficio di affari della Società.
- d) sulle obbligazioni o valori garantiti dalla Società, ivi inclusi i dividendi interessi che ne derivano, quale che sia il detentore del titolo, non sarà percepita nessuna imposta:
- (i) che sia di natura discriminante nei confronti di dette obbligazioni o valori, per il solo fatto che la garanzia è concessa dalla Società;
- (ii) la cui unica base giuridica sia il sito di un'agenzia o di un Ufficio di affari della Società.

Sezione 10. Attuazione

Ciascun Paese ^{membro} adotterà, in conformità al proprio sistema giuridico ogni provvedimento necessario per applicare, nei limiti del proprio territorio i principi enunciati nel presente Articolo, ed informerà la Società di tutto quanto è stato realizzato a tal fine.

Sezione 11. Rinuncia

La Società può, a sua discrezione, rinunciare ad uno qualsiasi dei privilegi ed immunità conferitile dal presente Articolo nella misura ed alle condizioni di sua scelta.

ARTICOLO VIII

EMENDAMENTI

Sezione 1. Emendamenti

- a) Il presente Accordo potrà essere emendato per decisione dell'Assemblea dei Governatori adottata ad unamaggioranza costituita da almeno i quattro quinti del totale dei voti che comprendono i due terzi dei Governatori.
- b) Nonostante le disposizioni del paragrafo a)summenzionato, sarà richiesta l'unanimità dei voti dell'Assemblea dei Governatori per l'approvazione di un emendamento relativo a:
- i) il diritto di ritirarsi dalla Società previsto all'art. V, sezione 1;
 - ii) il diritto di acquistare azioni della Società previsto all'articolo II, sezione 5; e
 - iii) la limitazione della responsabilità prevista all'articolo II, sezione 6.
- c) Ogni proposta tesa ad emendare il presente Accordo, sia che emani da un Paese membro o dal Consiglio di Amministrazione, sarà comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Governatori, che la sottoporrà all'esame dell'Assemblea. Qualora l'emendamento proposto venga adottato, la Società ne certificherà l'accettazione mediante notifica ufficiale a tutti i paesi membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri tre mesi dopo la data della notifica ufficiale, a meno che l'Assemblea dei Governatori non abbia fissato un'altra data

ARTICOLO IX
INTERPRETAZIONE ED ARBITRATO

Sezione 1. Interpretazione.

a) Qualsiasi divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, che sorgesse tra un ^{Paese} membro e la Società o tra i membri, sarà sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione. I membri particolarmente interessati alla controversia in discussione, avranno diritto a farsi rappresentare al Consiglio di Amministrazione, in conformità all'Articolo IV, Sezione 4, paragrafo (1).

b) Nel caso di una qualsiasi decisione del Consiglio di Amministrazione presa in virtù del paragrafo precedente, ogni paese membro potrà chiedere che la controversia sia portata davanti l'Assemblea dei Governatori, la cui decisione sarà inappellabile. Sino a ^{quando} la decisione dell'Assemblea dei Governatori rimarrà pendente, la Società potrà, nella misura in cui lo giudicherà necessario, agire in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

Sezione 2. Arbitrato.

Qualora un disaccordo dovesse sorgere tra la Società ed ^{abbia} un paese che / cessato di essere membro, o tra la Società ed un paese membro, dopo che sia stata presa la decisione di porre fine alle operazioni di detta istituzione, tale disaccordo sarà sottoposto all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Un arbitro sarà nominato dalla Società, un altro dal membro interessato ed il terzo, a meno che le parti convengano diversamente, dal Presidente della Corte Internazionale di giustizia. Qualora gli sforzi per pervenire ad un accordo

unanime dovessero fallire, le decisioni saranno , adottate a maggioranza dei tre arbitri. Il terzo arbitro avrà pieni poteri per regolare qualsiasi questione di procedura sulla quale le parti si siano trovate in disaccordo.

ARTICOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1. Sede della Società

La sede della Società sarà stabilita nella medesima località di quella dove si trova la sede della Banca. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà istituire un ufficio sul territorio di ogni paese membro, con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei membri.

Sezione 2. Rapporti con altre istituzioni.

La Società può stipulare accordi con altre istituzioni per fini compatibili con il presente Accordo.

Sezione 3. Organi di collegamento.

Ogni membro designerà un organo ufficiale incaricato di assicurare le comunicazioni con la Società per questioni relative al presente Accordo.

ARTICOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. Firma ed accettazione

a) Il presente Accordo sarà depositato presso la Banca, dove rimarrà aperto - fino al 31 dicembre 1985, o ad altra data stabilita dal Consi-

glio di Amministrazione della Società, per la firma dei rappresentanti dei paesi indicati all'Allegato A. Qualora il presente Accordo non fosse entrato in vigore, un'ulteriore data potrebbe essere fissata dai rappresentanti dei paesi firmatari dell'Atto finale dei Negoziati relativi alla costituzione della Società inter-americana d'investimento. Ogni paese firmatario dovrà depositare ufficialmente alla Banca uno strumento che indichi la sua accettazione o ratifica del presente Accordo, secondo la sua legislazione, e che indichi anche che ha preso le disposizioni necessarie ad assolvere tutti gli obblighi che ne derivano.

b) La Banca invierà copie autenticate del presente Accordo ai suoi membri e li informerà, in tempo utile, di ogni firma e di ogni deposito di strumento di accettazione o di ratifica che sia stata effettuata in conformità al paragrafo precedente, come pure delle loro rispettive date.

c) A decorrere dalla data alla quale la Società avrà iniziato le sue operazioni, la Banca potrà ricevere la firma e gli strumenti di accettazione o di ratifica del presente Accordo da ogni paese, il cui ingresso in qualità di membro avvenga in conformità ai termini dell'Articolo II, Sezione 1(b).

Sezione 2. Entrata in vigore

a) Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la firma ed il deposito degli strumenti di accettazione o di ratifica - in conformità alla Sezione 1 del presente articolo - da parte dei rappresentanti dei paesi, le cui sottoscrizioni rappresenteranno almeno due terzi del totale delle sottoscrizioni stipulate all'Allegato A, e dovranno includere:

(i) le sottoscrizioni del paese membro con il massimo numero di azioni, e
(ii) le sottoscrizioni dei paesi in via di sviluppo, membri regionali, il cui totale di azioni sia superiore al totale delle altre sottoscrizioni.

b) I paesi i cui strumenti di accettazione o di ratifica siano stati depositati antecedentemente alla data alla quale l'Accordo è entrato in vigore, saranno considerati membri a tale data. Gli altri paesi diverranno membri alla data del deposito del loro strumento di accettazione o di ratifica.

Sezione 3. Apertura delle operazioni.

Il Presidente convocherà la prima riunione dell'Assemblea dei Governatori non appena il presente Accordo sarà entrato in vigore, in conformità alla Sezione 2 del presente articolo. La Società inizierà le sue attività alla data di questa riunione.

Redatto a Washington, distretto di Columbia, Stati Uniti d'America, in un solo originale recante la data del 19 novembre 1984, i cui testi spagnolo, inglese, francese e portoghese faranno ugualmente fede e saranno depositati negli archivi della Banca inter-americana di sviluppo, la quale ha manifestato, apponendo la sua firma in calce al presente Accordo, il suo intento di agire in qualità di depositario dell'Accordo e di notificare a tutti i governi dei membri di cui all'Allegato A, la data di entrata in vigore del presente Accordo, secondo l'Articolo XI, Sezione 2.

ALLEGATO A

SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DEL CAPITALE AUTORIZZATO DELLA SOCIETA
 (in azioni aventi valore nominale di S 10,000)

<u>P A E S I</u>	NUMERO DI AZIONI DEL CAPITALE INIZIALE <u>PAGABILE</u>	<u>PERCENTUALE</u>
Argentina	2,327	11.636 <u>1/</u>
Brazil	2,327	11.636 <u>1/</u>
Mexico	1,498	7.490 <u>2/</u>
Venezuela	<u>1,248</u>	<u>6.238</u> <u>3/</u>
Sotto-totale	7,400	37.000
Chile	690	3.45
Colombia	690	3.45
Peru	<u>420</u>	<u>2.10</u>
Sotto-totale	1,800	9.00
Bahamas	43	0.215
Barbados	30	0.150
Bolivia	187	0.935
Costa Rica	94	0.470
Dominican Republic	126	0.630
Ecuador	126	0.630
El Salvador	94	0.470
Guatemala	126	0.630
Guyana	36	0.180
Haiti	94	0.470
Honduras	94	0.470
Jamaica	126	0.630
Nicaragua	94	0.470
Panama	94	0.470
Paraguay	94	0.470
Trinidad and Tobago	94	0.470
Uruguay	<u>248</u>	<u>1.240</u>
Sotto-totale	<u>1,800</u>	<u>9.000</u>
TOTALE	11,000	55.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAESI	Numero di azioni del capitale iniziale da pagare	<u>PERCENTUALE</u>
United States of America	5.100	25.50
<u>Other Countries</u>		
Austria	100	0.50
France	626	3.13
Germany, Fed. Rep. of	626	3.13
Israel	50	0.25
Italy	626	3.13
Japan	626	3.13
Netherlands	310	1.55
Spain	626	3.13
Switzerland	<u>310</u>	<u>1.55</u>
Subtotal	<u>3,900</u>	<u>19.50</u>
GRAND TOTAL	20,000 =====	100.00 =====

1. I rappresentanti dell'Argentina e del Brasile hanno dichiarato che la loro partecipazione al capitale della Società dovrebbe non solo corrispondere alla loro partecipazione al capitale della BID, ma anche mantenere la loro percentuale di partecipazione in relazione al totale dei contributi dei paesi regionali in via di sviluppo al capitale della Banca.

2. La delegazione del Messico aderisce a detta sottoscrizione al fine di contribuire ad eliminare l'eccedenza di sottoscrizioni che ha impedito l'entrata in funzione della Società Inter-americana di Investimenti. Essa tuttavia tiene a che sia espresso, nel resoconto, il desiderio manifestato dal Messico, di accrescere la sua partecipazione al capitale sociale di queste organizzazioni multilaterali, affinché il sistema degli indicatori rifletta obiettivamente la rilevanza di detto Paese al livello economico, della popolazione e dei bisogni in materia di sostegno finanziario per permettergli di continuare il suo sviluppo.

3. Il Venezuela ratifica la sua decisione di sottoscrivere 1.248 azioni della Società inter-americana d'Investimento, il che gli garantisce una partecipazione di 6,238% al capitale sociale di quest'ultima, al fine di consentire a detta Società di iniziare le sue attività a scadenze ravvicinate. Il Venezuela tuttavia, auspica che nel resoconto sia riportato il suo desiderio, già varie volte espresso, di accrescere, in avvenire, la sua partecipazione al capitale sociale.